



Contratto di fornitura

La Azienda Agricola Colornese di Sandei Maurizio Battista, in persona del titolare signor Sandei Maurizio Battista, C.F. SNDMZB89C26G337V, con sede in Colorno (PR) – Via dei Mille n. 8 P.I. 02847510340 (d'ora in poi anche solamente "l'Azienda Agricola" o "Colornese" o "Produttore"),

e
la società _____ d'ora in poi nominato anche l'Acquirente
altresì, indicate, congiuntamente come "**Parti**".

PREMESSO che

- L'Azienda Agricola è una società attiva nella coltivazione di piante di Canapa Sativa L. e gestione di materie prime agricole derivanti da coltivazioni di cannabis sativa L. di cui alla L. n. 242/2016, proveniente da varietà iscritte nel Catalogo Comune delle varietà delle specie di piante agricole ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 per le destinazioni elencati dall'art. 2, c. 2 della L. n. 242/2016 e, segnatamente, per destinazione florovivaistica di cui alla lett. g) di detta norma;

- che l'Azienda Agricola, infatti, è in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio di attività florovivaistica di cui al D.Lgs. n. 151/2002 e D.Lgs. n. 214/2005;

- le parti sono pienamente edotte dell'attuale quadro normativo inerente la canapa industriale, in generale; la materia, come noto, risulta attualmente disciplinata dalla L. n. 242/2016 e dalle circolari del MiPAAFT n. 1/2002, n. 5059/2018, oltre che dalla normativa comunitaria ed internazionale; le parti sono pienamente edotte della possibilità di evoluzioni normative ed interpretative relative alla canapa industriale che potrebbero per causa non imputabile alle parti impedire l'esecuzione del contratto;

- che le parti sono edotte che la Corte di Cassazione ha chiarito che "ogni condotta di cessione o di commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dalla coltivazione agroindustriale della cannabis sativa L., quali foglie, infiorescenze, olio e resina, diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016, da un lato è estranea dall'ambito di operatività della predetta legge, dall'altro integra una attività illecita, secondo la generale disciplina contenuta nel T.U. stup.. Segnatamente, le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016 e la realizzazione di prodotti diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 242 cit., risultano penalmente rilevanti" (v. Corte di Cass., SS.UU. cit; conforme Cass. Civ., sez III, n. 14735/2020);

- le parti sono altresì edotte che, per quanto riguarda la destinazione florovivaistica, secondo le indicazioni del MiPAAFT la produzione di piante e parti di piante di cannabis sativa L. (quali foglie, fronde, infiorescenze e talee ornamentali) è da ritenersi lecita purché che si tratti di un prodotto finale non suscettibile di ulteriore produzione florovivaistica (all. A);

- l'Acquirente è società attiva nel settore della coltivazione e trasformazione di canapa sativa L. e derivati di cui alla L. n. 242/2016 per le destinazioni di cui all'art. 2 della medesima ed, in particolare, per le destinazioni di cui alla lett. g) di tale articolo;

- in particolare è interesse dell'Acquirente acquistare le piante prodotte dall'Azienda Agricola al fine di commercializzare le stesse esclusivamente per tali destinazioni.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle Premesse e degli Allegati

Le Premesse e gli Allegati formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto e sostituiscono ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa al medesimo oggetto.

Art. 2 - Definizioni

2.1 Ai fini del presente contratto i seguenti termini avranno il significato appresso indicato:

"Contratto" indica il presente contratto di lavorazione conto terzi;

"Prodotto" indica il prodotto oggetto del presente Contratto;

"Prezzo" indica il prezzo concordato tra Azienda Agricola ed Acquirente

Art. 3 - Oggetto

3.1 Si precisa che oggetto del presente contratto è la fornitura da parte dell'Azienda Agricola di:

- piante di cannabis sativa L. coltivate nel rispetto dei requisiti di cui alla L. n. 242/2016 per destinazione florovivaistica/ornamentale di cui all'art. 2, c. 2, lett g) di detta legge;
tassative destinazioni di legge sopra descritte.

Le parti si danno atto che è esclusa ogni destinazione diversa da quelle non rientranti nelle finalità di cui sopra.



3.2 Le caratteristiche, quantità e qualità del Prodotto saranno specificate in un allegato (All. B) che verrà redatto dalle parti al momento del ritiro del Prodotto che le parti si impegnano a predisporre secondo buona fede per le vie brevi.

Art. 4 Ambito dell'accordo

4.1 L'Acquirente è interessato all'acquisto del Prodotto nelle quantità, qualità, prezzo e caratteristiche descritte nell'allegato B del presente contratto. Le parti si riservano di definire per le vie brevi le modalità della fornitura.

4.2 La compravendita si ritiene valida ed efficace solo nel momento in cui la consegna risulta completata presso la destinazione indicata dall'Acquirente.

4.5 L'Azienda Agricola si impegna a verificare la qualità del Prodotto all'atto del carico, la sua conformità ed il possesso di tutte le caratteristiche descritte nell'allegato B.

Art. 5 – Obblighi del Produttore

Il Produttore si impegna a:

5.1. coltivare le piante di varietà di canapa industriale certificate ed in conformità con la vigente normativa di cui alla L. n. 242/2016 ed in materia florovivaistica presso locali e strutture nella propria disponibilità;

5.2. conservare per 12 mesi, in base all'Art. 3 della L. n. 242/2016, i cartellini presenti nei sacchi dei semi delle varietà di cui è consentita la coltivazione ai sensi della L. n. 242/2016, nonché la fattura di acquisto per il periodo previsto dalla normativa fiscale;

5.3 effettuare la comunicazione di semina ai Carabinieri di Colorno secondo la circolare MIPAAFT n. 1/2002 allegando la documentazione di cui sopra ed il presente contratto al fine di comprovare che la coltivazione di canapa è destinata esclusivamente alle finalità di legge;

5.4 raccogliere, selezionare e stoccare il prodotto a propria cura e spese

5.5 mettere a disposizione dell'Acquirente tutta la documentazione di cui sopra a semplice richiesta.

Art. 6 – Obblighi dell'Acquirente

6.1 L'Acquirente si obbliga a destinare il Prodotto oggetto del presente contratto per le finalità di legge ed in particolare per destinazione florovivaistica di cui alla lett. g) dell'art. 2 L. n. 242/2016, manlevando e tenendo indenne il Produttore da ogni responsabilità in ogni sede ed anche verso terzi, dal momento del ritiro del prodotto.

6.2 Ritirare il Prodotto e corrisponderne il relativo prezzo alle scadenze pattuite.

Art. 7 – Condizioni generali

7.1 Le parti sono obbligate a cooperare e collaborare reciprocamente secondo buona fede e correttezza per l'esecuzione ed il buon esito del presente accordo.

7.2. Le parti sono obbligate a mantenere riservate tutte le informazioni riguardanti il presente accordo ed il Prodotto che potrebbero essere loro note durante la cooperazione e collaborazione prevista al punto 5.1, nonché non divulgare tali informazioni e tutte le ulteriori informazioni, documenti su qualunque supporto ed in qualunque forma che vengano qualificate come tali. Si impegnano altresì a garantire riservatezza e non divulgazione di tali informazioni e documenti anche per i propri dipendenti e collaboratori a qualunque titolo ed a non consentire a terzi ad accedere a tali informazioni senza preventivo consenso scritto dell'altra parte, salvo che non previsto dalla legge o ordine dell'Autorità Giudiziaria o se tali informazioni risultino già note pubblicamente.

7.3 La durata del presente accordo, salvo diversa pattuizione scritta, è sino al soddisfacimento della fornitura.

7.4 Le parti contraenti convengono che l'Azienda Agricola non sarà responsabile per eventuali inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente contratto qualora tali inadempimenti siano dovuti ad eventi estranei alle loro possibilità di controllo, come, a titolo puramente esemplificativo, scioperi nazionali o locali, eventi atmosferici, epidemie, ritardi nelle consegne da fornitori, atti emanati dalle competenti Autorità, volti a impedire o ritardare l'adempimento di una o più obbligazioni del presente contratto poste a carico del Committente, o qualsivoglia altra causa che esso non possa prevenire od evitare nonostante il proprio diligente impegno, purché dell'impossibilità ad adempiere sia data immediata comunicazione scritta all'altra parte, all'insorgere della causa. Le parti concorderanno le azioni necessarie per minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore e per prevenire l'insorgere del contenzioso.

7.5 Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte ed a nessun titolo, senza il preventivo accordo scritto tra le parti. Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà essere formulata per



azienda agricola

COLORNESE

science for growers



iscritto dalle parti non essendo valida alcuna modifica non espressamente sottoscritta, ancorchè tacitamente applicata.

Art. 8 – LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

8.1 Il presente Accordo ed ogni rapporto giuridico da esso discendente sono regolati dalla legge italiana.

8.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione o comunque discendenti dal presente accordo, nonché da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, purché compromettibili in arbitri, ed escluse azioni monitorie volte al recupero di crediti vantati dal Produttore nei confronti dell'Acquirente, saranno risolte mediante arbitrato. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro Unico nominato, su istanza della parte più attiva, dal Presidente della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Parma, sede dell'arbitrato; l'arbitrato, secondo giurisdizione italiana, si svolgerà in forma rituale secondo il regolamento di detta camera arbitrale ed il lodo dovrà essere pronunciato entro 150 giorni.

Data e firma

Letto, confermato e sottoscritto.

Az. Agricola Colornese di Sandei Maurizio Battista
Il titolare

Il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. e per quanto occorre possa, le parti dichiarano di aver letto ed esaminato ogni singola clausola del presente contratto e di conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'articolo 1 (Premesse ed allegati), 2 (Definizioni), 3 (Oggetto), 4 (Ambito dell'accordo), 5 (Obblighi del Produttore); 6 (Obblighi dell'Acquirente); 7 (Condizioni generali), 8 (Legge applicabile e clausola compromissoria), Allegati.

Data e firma

Letto, confermato e sottoscritto.

Az. Agricola Colornese di Sandei Maurizio Battista
Il titolare

Il legale rappresentante